LEGGE REGIONALE 18 giugno 1984, n. 14 [1]
Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro.
(BUR n. 49 del 27 giugno 1984)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 29 novembre 1996, n. 33)

Art. 1

1. Allo scopo di favorire il potenziamento dell'attività socio-assistenziale in favore dei mutilati e degli invalidi civili e del lavoro nell'ambito della Regione Calabria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere *alle cinque sedi provinciali calabresi* dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi civili e dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, contributi finanziari subordinatamente alla presentazione di un organico programma per il perseguimento dei fini istituzionali.[2]

Art. 2

1. La somma annualmente stanziata in bilancio, per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, viene ripartita, con provvedimento della Giunta regionale, tra le sedi provinciali dell'associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi civili e dell'Associazione Nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in rapporto al numero dei Mutilati ed Invalidi Civili e del lavoro, in base al fenomeno della disabilità delle diverse categorie sul territorio provinciale.[3]

2. A tal fine ciascuna sede provinciale trasmette alla Regione Calabria, nei termini fissati dall'Amministrazione regionale, copia del rendiconto dell'esercizio precedente e del piano di attività dell'anno in corso.

Art. 3

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 200 milioni per lo anno 1984, si provvede, con i fondi pro venienti alla Regione ai sensi dell'art 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1984 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

[1] Vedi art. 18, comma 2, della L.R. 7 luglio 1988, n. 7
[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. n. 33/1996.
[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. n. 33/1996.